

**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
E
DELLA TRASPARENZA**

**Consiglio Provinciale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro di
BRESCIA**

2022-2024

Redatto da Gianfausto Zaroni (Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa)

Aggiornato con Delibera del Consiglio in data 19 aprile 2022

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

Approvato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera del 19 aprile 2022.

Sommario

SEZIONE I - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE pag.1

Art. 1 – Funzioni e obbiettivi pag. 1

Art. 2 – Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti pag. 2

Art. 3 – Quadro normativo pag. 2

Art. 4 – Soggetti coinvolti pag. 3

Art. 5 – Attribuzioni e compiti del RPCT pag. 4

Art. 6 – Corruzione pag. 4

Art. 7 – Il processo di gestione del rischio pag. 6

7.1 L'analisi del contesto esterno ed interno pag. 6

7.2 La mappatura dei processi e l'individuazione delle aree di rischio pag. 7

7.3 La valutazione del rischio pag. 7

7.4 Le misure di trattamento del rischio pag. 8

Art. 8 – Formazione in tema di anticorruzione pag. 8

Art. 9 – Codice di comportamento pag. 8

Art. 10 – Altre iniziative pag. 9

Art. 11 – Stesura e monitoraggio PTPCT pag. 9

SEZIONE II- TRASPARENZA pag. 9

Art. 1 – Ambito applicativo pag. 9

Art. 2 – Soggetti pag. 10

Art. 3 – Principali strumenti di trasparenza pag. 10

ALLEGATO 1: Tabella mappatura dei processi - valutazione rischi – misure

SEZIONE I - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 1 – Funzioni e obbiettivi.

Il piano prevede la predisposizione e l'aggiornamento di specifiche misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione ed, eventualmente, modificare, le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi del Consiglio Provinciale al fine di favorire il corretto funzionamento della struttura. Il PTPCT è come sempre orientato a sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne, nonché ad assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere.

Art. 2 – Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti.

Il presente piano acquisisce efficacia con la sua adozione definitiva, attestata dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio Provinciale; ha una validità triennale ed è aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, giusto l'art. 1, co. 8, legge n. 190/2012. Per quanto riguarda gli aggiornamenti annuali si rileva che, con Comunicato del Presidente ANAC del 16/03/2018, il sopracitato articolo della Legge 190/2012 è stato interpretato dall'Autorità in termini di obbligatorietà dell'adozione, ciascun anno ed alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio e con allegate le relative mappature dei processi.

Con comunicato del Presidente Anac del 12 gennaio 2022 il termine annuale indicato dall'articolo 1, comma 8, l.n.190/2012 è differito al 30 aprile 2022.

Art. 3 – Quadro normativo

Di seguito si riportano per completezza tutte le fonti normative utilizzate quale riferimento per la predisposizione del PTPCT originario e dei successivi aggiornamenti: - legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012; - decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; - decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante norme sulla "Revisione e semplificazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza" - decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

- decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

- legge 11 febbraio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro e s.m.i.";

- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante "regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

- legge 27 marzo 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la PA, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio";

- legge 9 gennaio 2019 n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (c.d. "Spazzacorrotti").

- delibera CiVit n. 72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;

- delibera ANAC n. 12 del 28.10.2015 recante "Aggiornamento 2015 al PNA";

- delibera ANAC n. 831 del 2.8.2016 recante "Piano Nazionale Anticorruzione 2016";

- delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 recante "Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione";

- delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018 recante "Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione";

- delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 recante "Piano Nazionale Anticorruzione 2019";

- linee-guida ANAC approvate con determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016;

Art. 4 – Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo di elaborazione, adozione ed attuazione del PTPCT sono i seguenti:

- Il Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia: propone o, laddove previsto, adotta gli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati alla prevenzione della corruzione e ad implementare le misure di trasparenza;

- l'Ufficio di Presidenza: coadiuva il Presidente negli adempimenti di cui sopra e sorveglia e coordina gli altri soggetti nell'attuazione del Piano;

- Il Consiglio Provinciale dell'Ordine: quale organo collegiale di indirizzo approva il PTPCT e provvede a quanto di dovere per la sua esecuzione e diffusione, garantendo le necessarie risorse umane e finanziarie ed adotta, quando di dovere, gli atti finalizzati alla prevenzione della corruzione e ad implementare le misure di trasparenza;

- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: RPCT del Consiglio Provinciale è il consigliere Gianfausto Zanoni;

- il personale dipendente del Consiglio: composto attualmente da 1 unità, provvede al funzionamento dei diversi Uffici del Consiglio Provinciale sotto il diretto controllo del Segretario su indicazioni del Consiglio Provinciale, in quanto non sono attualmente presenti figure intermedie (funzionari). Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano, segnalano eventuali situazioni di illecito o di conflitto di interessi;

- i collaboratori a qualsiasi titolo del Consiglio Provinciale: osservano ed applicano le misure contenute nel PTPCT.

- tutti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel piano, segnalano eventuali situazioni di illecito o di conflitto di interessi;

Non partecipa alla stesura del Piano l'OIV, in quanto, visto il disposto dall'art. 2, comma 2 bis del DL 101/2013, l'Ordine non si è dotato di tale Organismo. Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 190/2012 il presente PTPCT viene approvato dal Consiglio dell'Ordine su proposta del RPCT.

Nella predisposizione e gestione del Piano si tiene conto della specificità dell'Ordine quale Ente pubblico associativo e delle peculiarità che caratterizzano composizione e funzioni dei suoi organi di indirizzo politico e dei suoi uffici, con riferimento, in particolare, allo svolgimento delle attività gestionali ed amministrative. E' necessario ribadire a questo proposito che, vista la dimensione provinciale, la struttura amministrativa del Consiglio Provinciale di Brescia è composta da un solo dipendente C3. Il Piano è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Consiglio Provinciale (www.consulentidellavoro.bs.it), ove è presente anche l'indicazione del recapito di posta elettronica (cpo.brescia@consulentidellavoro.it) al quale gli interessati possono inviare eventuali segnalazioni, suggerimenti e integrazioni, in modo tale da garantire la creazione di uno strumento idoneo a migliorare l'efficacia ed efficienza dell'attività interna dell'Ente, nonché nei confronti dei rapporti con l'utenza.

Art. 5 – Attribuzioni e compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni il responsabile della prevenzione della corruzione provvede in particolare a:

- a) redigere la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- b) sottoporre il Piano all'approvazione del Consiglio Provinciale;
- c) verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni previste ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- d) vigilare sul rispetto delle norme in materia di incontinibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 39/2013;
- e) provvedere alla programmazione annuale della formazione del personale adibito alle attività sensibili alla corruzione, così come individuate con il presente Piano;

Art. 6 – Corruzione

Il PTPCT costituisce il principale strumento adottato dal Consiglio Provinciale per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione dell'Ordine, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocare un malfunzionamento. Il PTPCT è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, Libro II del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa da parte di soggetti esterni, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Si è prestata inoltre particolare attenzione alle modifiche introdotte dalla normativa di sistema di cui alla Legge Anticorruzione n. 120 del 2012, dalla novella introdotta dalla Legge 69/2015 e da ultimo dalla L. 9 gennaio 2019 n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (c.d. "Spazzacorrotti"). Detto provvedimento, apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile ed alcune leggi speciali, al fine di potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione. In particolare, per quanto qui interessa:

- è inasprita la pena (ora prevista da un minimo di 3 ad un massimo di 8 anni di reclusione) a carico del pubblico ufficiale per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (cd. corruzione impropria);
- viene aumentata la pena per il delitto di appropriazione indebita, punita con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 1.000 a 3.000 €;
- viene introdotta una causa speciale di non punibilità per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, in presenza di autodenuncia e collaborazione con l'autorità giudiziaria (nuovo art. 323-ter del codice penale);
- viene integrata la lista dei reati commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale, alla cui condanna consegue l'incapacità di contrattare con la PA;

- è esteso il catalogo dei reati alla cui condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione (perpetua o temporanea) dai pubblici uffici. Inoltre la durata dell'interdizione temporanea è aumentata da un minimo di 5 ad un massimo di 7 anni. Si prevede l'interdizione temporanea da 1 a 5 anni ove vi sia stata collaborazione da parte del condannato;

- viene modificata – in termini di maggiore afflittività – la disciplina relativa alla riabilitazione e alla sospensione condizionale della pena, anche per quanto riguarda la sospensione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la PA;

- viene apportata una modifica alla disciplina della prescrizione del reato.

Nel corso dell'analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, date le attività svolte dall'Ordine. In fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato:

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) *“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.*

2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) *“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.*

3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) *“Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.* 4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per finalità indicate dall'art 319”;

5. Concussione (art. 317 c.p.) *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.*

6. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.*

7. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) *“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione delle norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo*

congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

8. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino ad € 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.

Art. 7 – Il processo di gestione del rischio.

7.1 L’analisi del contesto esterno ed interno.

La prima fase del processo di gestione del rischio che ha portato alla redazione del Piano è relativa all’analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, il Consiglio Provinciale ha acquisito le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno). Per quanto riguarda il contesto esterno i portatori di interessi nei confronti del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro possono essere individuati nei seguenti soggetti:

- 1) iscritti all’albo provinciale;
- 2) altre pubbliche amministrazioni (Ministeri, Autorità, Enti pubblici);
- 3) Enti ed Organismi di diritto privato;
- 4) soggetti affidatari di contratti per lavori, servizi o forniture;
- 5) consulenti e collaboratori esterni.

Per quanto concerne invece il contesto interno l’analisi effettuata è utile ad evidenziare sia il sistema delle responsabilità che la dimensione organizzativa dell’Ordine. Il Consiglio Provinciale è composto da organi monocratici e collegiali così articolati:

- 1) Presidente
- 2) Segretario
- 3) Tesoriere
- 4) Consiglio dell’Ordine
- 5) Collegio revisori dei conti
- 6) Commissioni consultive ed ufficio Presidenza
- 7) Struttura amministrativa (1 dipendente a tempo indeterminato non dirigente)

A seguito della valutazione tanto del contesto esterno che interno non sono ad oggi emersi eventi corruttivi di alcun genere segnalati al Consiglio Provinciale stesso o all’autorità giudiziaria. Fattori quali la ridotta struttura amministrativa, la stretta e diretta collaborazione dei componenti dell’Ufficio di Presidenza con i Consiglieri e con il dipendente, permettono una continua e proficua interlocuzione tra soggetti ed il costante monitoraggio dei procedimenti e delle procedure, anche sotto l’aspetto che qui interessa.

L'RPTC, di frequente collettore di dette interlocuzioni, ha pertanto la possibilità di effettuare una costante analisi dei processi e di rilevare tempestivamente eventuali criticità che si dovessero verificare. A completare il quadro che precede si prevede di implementare la formazione per il personale e per i componenti del Consiglio Provinciale in tema di anticorruzione e trasparenza nonché di trasformare il procedimento di mappatura dei processi in un'occasione per migliorare nel contempo l'efficienza delle procedure interne al di là delle finalità di stretta attinenza con il Piano.

7.2 La mappatura dei processi e l'individuazione delle aree di rischio.

Definito il contesto interno ed esterno si è quindi provveduto a mappare tutte le aree, i processi e le attività di processo del Consiglio Provinciale al fine di individuare tra esse quelle per le quali pare opportuno implementare misure di prevenzione. Tra le aree prese in considerazione ci sono le aree di rischio obbligatorie individuate dall'art. 1, co. 9, lettera a) e co. 16, legge n. 190/2012, dal PNA 2016 e dal PNA 2019 ed in particolare:

- 1) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- 2) procedure nelle quali si scelga il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla fase esecutiva dei contratti;
- 3) scelte discrezionali che implicino il conferimento di incarichi;
- 4) acquisizione e gestione del personale;
- 5) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- 6) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- 7) attività conferenti pagamenti, indennizzi, rimborsi, risarcimenti, benefici di natura economica;
- 8) formazione professionale continua;
- 9) rilascio pareri di congruità;
- 10) indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi.

L'analisi di dette aree ha permesso di individuare i singoli processi e le concrete attività di processo esposte al rischio, così come meglio individuate nella tabella allegata al presente Piano e che ne costituisce parte integrante.

7.3 La valutazione del rischio.

Una volta individuate le aree, i processi e le attività di processo maggiormente esposti al rischio si è provveduto alla valutazione dello stesso, individuando innanzitutto i possibili eventi rischiosi riferibili ad uno o più processi. Per l'individuazione di tali eventi sono stati utilizzate, principalmente, le seguenti fonti informative:

- risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno realizzata nelle fasi precedenti;
- risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;
- incontri con il personale della struttura amministrativa, l'Ufficio di Presidenza ed i Consiglieri a conoscenza diretta dei singoli processi e delle relative criticità;
- esemplificazioni elaborate dall'Autorità per il comparto di riferimento. La successiva stima del rischio è stata operata utilizzando, come consigliato dall'Allegato 1 del PNA 2019, un approccio qualitativo basato principalmente su tre indici, individuati tra quelli previsti dallo stesso Allegato 1, e più precisamente:

- il livello di interesse esterno;
- la discrezionalità e la trasparenza nel processo decisionale;
- la manifestazione di eventi corruttivi passati.

L'allegato 1 sull'analisi dei processi e dei rischi è parte integrante del piano.

7.4 Le misure di trattamento del rischio.

Successivamente all'analisi del rischio, si è proceduto alla progettazione del sistema del trattamento dei rischi individuati nella fase precedente, il quale comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche a seconda della natura del processo e del giudizio ad esso attribuito in sede di valutazione. Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto.

Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito dal Consiglio quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

a) misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;

b) misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo. Le misure di carattere generale adottate si riferiscono, ad esempio, a:

-le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine;

-il rispetto di regolamenti e procedure;

- la formazione e la comunicazione del Piano. L'individuazione di misure speciali per il singolo processo tiene conto della natura dello stesso, del giudizio di valutazione del rischio ad esso attribuito e della realtà operativa ed amministrativa dell'Ordine.

Art. 8 - Formazione in tema di anticorruzione

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione, l'Ente intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte della dipendente, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione. L'obiettivo minimo generale è quello di erogare sufficiente formazione per la dipendente o Consigliere a contatto con le attività di processo a rischio. In aggiunta a ciò, per quel che riguarda la normativa e le pratiche nel campo dell'anticorruzione, la formazione verrà realizzata con attività seminariali interne sulle norme rilevanti in materia. Tali seminari saranno aperti alla partecipazione di tutti i soggetti interessati.

Art. 9 – Codice di comportamento

Il Consiglio Provinciale si conforma alle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici in materia di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta contenuti del DPR n. 62 del 16 aprile 2013, in quanto ritenute compatibili con l'organizzazione dell'Ente. Qualunque violazione del Codice di

Comportamento deve essere denunciata al soggetto competente, il quale provvede a informare il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

Art. 10 – Altre iniziative

Rotazione del personale come previsto nel Piano nazionale anticorruzione, l'Ordine, ha valutato la ricorrenza delle concrete possibilità di procedere alla rotazione del personale e, in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e dell'unico dipendente operante al suo interno, ritiene che, al momento, la rotazione non sia ipotizzabile.

Art. 11 – Stesura e monitoraggio PTPCT

L'ultima fase del progetto di redazione del Piano ha riguardato la stesura del Piano stesso da presentare al Consiglio dell'Ordine per l'approvazione. Il monitoraggio sarà condotto su base trimestrale dal RPCT. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
- l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne;
- la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al Responsabile da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio. La relazione annuale che il responsabile deve redigere ogni anno, secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, è presentata al Consiglio in sede collegiale e pubblicata sul sito istituzionale.

SEZIONE II- TRASPARENZA

Art. 1 – Ambito applicativo.

Il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro è soggetto al principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, statuyente l'accessibilità diffusa alle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività, allo scopo di favorire forme di controllo della legittimità del perseguimento delle funzioni istituzionali ad essi attribuite e sull'utilizzo delle risorse.

Tale accessibilità diffusa trova tuttavia come limite il rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e, soprattutto, protezione dei dati personali.

Il Consiglio Provinciale ha recepito ed applicato in modo puntuale quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza), così come modificato dal dettato del D.Lgs. 97/2016, il quale ha innovato le norme del citato Decreto Trasparenza.

Si è già rilevato, inoltre, come il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 abbia sancito l'applicazione agli Ordini professionali della disciplina ivi contenuta solo *"in quanto compatibile"* e che tuttavia l'ANAC con la determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, abbia chiarito che *"il principio della compatibilità concerne la sola necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle caratteristiche organizzative e funzionali dei soggetti citati"*.

Per quanto sopra l'Ordine provvederà, come sempre, ad adeguare e tenere aggiornata la sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web agli obblighi previsti dalla citata normativa. Si terrà inoltre conto, nell'aggiornamento della sezione suddetta, di quanto stabilito dalla sentenza n. 20/2019 della Corte

Costituzionale in materia di dati dei dirigenti, nonché dei conseguenti provvedimenti in adeguamento dell'Autorità.

L'obiettivo strategico, anche per il triennio 2022 – 2024, può essere sintetizzato nel “promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'Ente mediante l'utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le amministrazioni e con la collettività”.

Gli obiettivi operativi sono:

1. Monitorare lo stato di attuazione della trasparenza entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Individuare e pubblicare “dati ulteriori”. Si tratta di dati scelti dall'Ordine in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge.
3. Informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo.
4. Implementare il sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti sulla pubblicazione dei dati nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente”. Il sistema consente di incrementare l'efficacia delle misure previste nel Piano e l'utilità delle informazioni pubblicate in termini di effettiva usabilità e soddisfazione del bisogno di trasparenza dei cittadini e delle imprese.

Art. 2 – Soggetti

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione del Consiglio Provinciale svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza (RPCT), coadiuvato dagli altri soggetti ed organi di cui all'art. 4) della Sezione I del presente Piano.

L'RPCT ha principalmente il compito di:

- promuovere, verificare e coordinare l'elaborazione, la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti per i quali vige l'obbligo di pubblicazione;
- assicurare l'effettiva attuazione dell'istituto dell'accesso civico;
- assicurare che i dati personali sensibili o comunque non pertinenti all'oggetto della richiesta di accesso vengano resi intellegibili;
- segnalare al Consiglio Provinciale i casi di violazione della normativa sull'accesso civico. Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs n. 33/2013 vengono pubblicati i nominativi ed i riferimenti dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati da pubblicare o comunicare in seguito ad apposita istanza, tenendo tuttavia conto delle dimensioni e delle strutture organizzative dell'Ordine.

Art. 3 – Principali strumenti di trasparenza.

Oltre al sistema di pubblicazioni obbligatorie sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale, tra i principali strumenti attuativi degli obblighi di trasparenza resta l'istituto dell'accesso civico, ed in particolare dell'accesso generalizzato, derivato dalla forma di accesso esistente nei paesi anglosassoni denominata Freedom of information act (FOIA) ed introdotto dal D.lgs. 96/2016 modificando l'art. 5, comma

2, del D.Lgs. 33/2013. Tale forma di accesso si è aggiunta aggiungere alle due già esistenti, così che l'attuale normativa in materia risulta articolata nel modo che segue:

1) accesso agli atti ex L. 241/1990 (accesso documentale): forma di accesso molto ampia nell'oggetto, esclusa solo nei pochi casi tassativamente previsti dalla legge, ma esercitabile unicamente da chi possa vantare un interesse all'accesso concreto, attuale e corrispondente ad una situazione soggettiva giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto;

2) accesso civico semplice ex art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013: accesso agli atti per i quali vige l'obbligo di pubblicazione di cui allo stesso decreto legislativo 33/2013;

3) Accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013: forma di accesso particolarmente ampia che consente a chiunque vi abbia interesse, indipendente dalla titolarità di posizioni soggettive connesse all'atto, di accedere a tutti i dati e i documenti formati o comunque detenuti da una pubblica amministrazione, con il limite dei casi di esclusione tassativamente previsti dall'art. 5 bis dello stesso decreto legislativo. Il Consiglio Provinciale ha provveduto in merito a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente / Altri contenuti / Accesso civico" il nominativo dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati e/o della loro pubblicazione, le modalità da seguire per la presentazione di istanze di accesso civico (pur non essendo tale accesso vincolato a formalità particolari), i modelli per l'accesso nonché l'indicazione dei soggetti, con relativi recapiti, ai quali indirizzare le istanze e le modalità con le quali inoltrare le istanze stesse